

# STUDIO COMMERCIALISTI TORRES E ASSOCIATI

Dott. Marco Torres  
Dott.ssa Paola Genesoni

22100 Como  
Via Rovelli, 36 tel. 031/263231 – fax 031/262854  
Codice fiscale/P.I.V.A. 03607400136

Como, 14 gennaio 2020

SPETTABILE CLIENTELA

CIRCOLARE N. 9

## **OGGETTO: CONTROLLO SUI CONTI SVIZZERI, RAVVEDIMENTO DA VALUTARE**

La cooperazione tra amministrazioni finanziarie italiana e svizzera sta funzionando a pieno regime nello scambio di informazioni su richiesta.

Stanno infatti per scadere i primi termini concessi dall'amministrazione fiscale svizzera alle banche che operano nel suo territorio per la consegna dei dati delle persone fisiche i cui nomi sono sconosciuti alle autorità italiane e che dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 erano titolari di uno o più conti bancari non dichiarati al fisco italiano.

**Lettere.** In questi ultimi mesi, sono state inviate migliaia di lettere ai clienti italiani e sono stati pubblicati diversi annunci sul Foglio ufficiale della Confederazione Elvetica durante il 2019.

**Destinatari.** Il contenuto della richiesta di "informazioni di gruppo" inviato dalla nostra agenzia delle Entrate all'amministrazione finanziaria svizzera riguarda in particolare l'ottenimento di dati riguardanti soggetti che: siano stati titolari di uno o più conti presso le banche svizzere e che siano stati domiciliati in Italia sulla base della documentazione bancaria ancora presente nell'istituto (che deve mantenerla per almeno dieci anni); che siano stati destinatari di lettere in cui la banca annunciava la chiusura forzata dei conti bancari, se gli stessi non avessero inviato prove della loro regolarità fiscale nel Paese di residenza relativo al conto detenuto; e che, malgrado gli inviti della banca, non abbiano prodotto prove relative alla loro "compliance" fiscale.

**Domande raggruppate.** Tali richieste sono state legittimamente effettuate dalle autorità italiane in virtù dell'accordo amichevole sottoscritto il 2 marzo 2017 tra l'Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) e il ministero dell'Economia e delle finanze italiano.

A titolo informativo:

a) L'articolo 1 dell'accordo prevede che le domande "raggruppate" italiane possono riguardare qualsiasi conto detenuto da clienti residenti in Italia presso istituti finanziari svizzeri tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016;

b) Secondo l'articolo 2 dell'accordo, le autorità italiane possono presentare delle domande "raggruppate" all'omologa autorità svizzera al fine di ottenere i dati sui contribuenti-clienti che si sono rifiutati di fornire alle banche richiedenti adeguate spiegazioni sulla regolarità fiscale delle attività finanziarie depositate nei conti svizzeri.

I clienti italiani potranno utilizzare tutti gli strumenti di difesa previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e recepiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (articolo 47, tutela effettiva dei diritti da parte di un giudice terzo) e recepiti altresì nella Confederazione Elvetica attraverso la legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale (Laaf).

**Contestazioni e sanzioni.** Tuttavia bisogna valutare attentamente sin da subito gli effetti sanzionatori fiscali sia dal punto di vista amministrativo che penal-tributario in Italia in caso di mancata opposizione nei termini ovvero in caso di soccombenza nella procedura svizzera.

Infatti, fino a quando l'amministrazione finanziaria italiana non ha ricevuto le informazioni dall'omologa amministrazione svizzera, il contribuente può fruire dei regimi premiali di collaborazione fiscale attraverso le **speciali procedure di adesione conciliative e di ravvedimento**, potendo fruire della **speciale riduzione delle sanzioni alla metà del minimo edittale** previsto per le sanzioni amministrative e la **non punibilità penale** prevista per le ipotesi di omessa ed infedele dichiarazione, di superamento delle soglie per le imposte dirette e indirette. La non punibilità da ultimo è estesa, con l'approvazione definitiva della legge di bilancio, anche alle ipotesi di **frode fiscale e utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti**.

L'alternativa ai regimi premiali sopracitati è il massimo edittale per le sanzioni amministrative moltiplicato per ogni anno evaso, e l'impossibilità di ottenere un patteggiamento penale, nonché l'alta probabilità di subire sequestri. Infine, potranno essere contestate ipotesi di riciclaggio ed autoriciclaggio sulla base di reati presupposti tributari.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Marco Torres



Dott.ssa Paola Genesoni

